



Il medico tra obbligo d'informare e obbligo del segreto nei confronti dell'ufficio AI nella procedura di richiesta di prestazioni

I. Contesto

I medici curanti sono partner molto importanti degli uffici AI, in quanto dispongono di conoscenze dettagliate e approfondite sulle condizioni di salute dei propri pazienti. La situazione medica e l'incapacità lavorativa, sulle quali in ultima analisi si basa la valutazione dell'incapacità al guadagno e quindi dell'invalidità, possono essere chiarite solo con la loro collaborazione. Qui di seguito sono brevemente esposte le basi legali che obbligano e autorizzano i medici curanti a fornire agli uffici AI le informazioni necessarie al loro lavoro. È nell'interesse di tutti, ma soprattutto degli assicurati, che la collaborazione tra gli uffici AI e i medici si svolga per quanto possibile senza problemi, di modo da poter iniziare al più presto il processo d'integrazione e concedere le prestazioni tempestivamente.

II. Basi legali

I medici sono soggetti all'obbligo del segreto professionale secondo le disposizioni del Codice penale svizzero (art. 321 n. 1 CP) e della legge federale sulla protezione dei dati (art. 35 LPD). Tuttavia, l'articolo 28 capoverso 3 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sancisce un obbligo di collaborare all'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale per diversi servizi e persone (tra cui anche i medici).

Per maggiore precisione, le disposizioni concrete figuranti nella singola legge pertinente, ovvero la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), disciplinano l'obbligo d'informare nel modo seguente: non è necessario disporre di un'autorizzazione nel singolo caso, ma per il semplice fatto di aver presentato una richiesta di prestazioni l'assicurato autorizza le persone – in particolare i medici – e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire informazioni (art. 6a cpv. 1 LAI).

Inoltre, l'articolo 6a capoverso 2 LAI disciplina l'autorizzazione a fornire informazioni per le altre persone: i datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.

Da quanto precede si possono dedurre due principi:

Principio 1	Le persone menzionate nel modulo di richiesta di prestazioni sono esonerate dall'obbligo del segreto e tenute a fornire informazioni (art. 6a cpv. 1 LAI).
Principio 2	Le persone non menzionate nel modulo di richiesta di prestazioni sono autorizzate a fornire informazioni (art. 6a cpv. 2 LAI).

Pertanto, l'obbligo del segreto per i medici (e anche per altre persone) è soppresso con le disposizioni della LAI. **Un medico non può quindi invocare l'obbligo del segreto per non fornire informazioni**; anzi, se egli è menzionato nominativamente nella richiesta di prestazioni, è persino tenuto a fornire informazioni.

Stans, 11.12.2014
MLaw Cornelia Stählin